



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2008 (01.07)
(OR. en)**

10766/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0195 (COD)**

**CODEC 797
ENER 194**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 16-19 giugno 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Eluned MORGAN (PSE - UK), ha presentato una relazione, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, comprendente 153 emendamenti (emendamenti 1-153) alla proposta di direttiva. Inoltre il gruppo PSE ha presentato dodici emendamenti (emendamenti 154-164, 176), un gruppo di 40 membri del Parlamento europeo ha presentato due emendamenti (emendamenti 165-166), il gruppo ALDE ha presentato tre emendamenti (emendamenti 167-169), un altro gruppo di 40 membri del Parlamento europeo ha presentato due emendamenti (emendamenti 170-171) e il gruppo GUE/NGL ha presentato tre emendamenti (emendamenti 173-175).

II. DIBATTITO

Il dibattito congiunto sul "mercato dell'energia" svoltosi il 17 giugno 2008 ha riguardato le seguenti tre proposte:

- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹,
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia².

Il Sottosegretario di Stato Janez LENARCIC, a nome della presidenza slovena, ha aperto il dibattito e:

- ha sottolineato l'importanza del terzo pacchetto sull'energia per la presidenza slovena. Il pacchetto mira a liberalizzare ulteriormente il mercato dell'energia e a garantire il funzionamento del mercato interno per tutti i consumatori, a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di un approvvigionamento energetico più sicuro, competitivo e sostenibile e ad assicurare l'efficienza energetica;
- ha comunicato che il Consiglio ha raggiunto un ampio accordo sulle componenti essenziali del pacchetto sul mercato interno dell'energia nella sessione del Consiglio TTE del 6 giugno 2008;
- ha spiegato la posizione del Consiglio sull'effettiva separazione delle attività di approvvigionamento e produzione dalla gestione della rete. Ha sottolineato che il Consiglio sostiene la terza opzione che prevede un gestore del sistema di trasmissione indipendente nei casi in cui esistono accordi concernenti un sistema di trasmissione appartenente a un'impresa verticalmente integrata. Questa opzione consentirà alle società di conservare la proprietà dei sistemi di trasmissione a condizione che siano gestite da un gestore del sistema di trasmissione indipendente. Vi è una serie di disposizioni che garantisce l'indipendenza effettiva del gestore, della sua direzione e dell'organo di vigilanza e che siano evitati i conflitti d'interessi;

¹ Per i risultati della votazione cfr. doc. 10767/08.

² Per i risultati della votazione cfr. doc. 10768/08.

- ha affermato che la questione del controllo delle reti da parte di paesi terzi è stata discussa in modo da garantire che le società di tali paesi rispettino le stesse norme applicabili alle società dell'UE e da tener conto delle preoccupazioni degli Stati membri in merito al controllo dei paesi terzi;
- ha sottolineato che l' Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali di energia sarà indipendente dagli Stati membri e dalla Commissione e avrà compiti ben definiti. Si concentrerà su questioni che interessano più di uno Stato membro nella misura in cui riguardino decisioni vincolanti. Il suo coinvolgimento in aspetti tecnici è stato rafforzato ma è ancora di natura consultiva.

Il Commissario Andris PIEBALGS:

- ha ricordato che una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia è senz'altro nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea, in particolare al momento dell'aumento dei prezzi del petrolio. Ha sottolineato che vi è un accordo generale sulla necessità di riforme legislative per ovviare alle numerose lacune dell'attuale quadro legislativo e regolamentare;
- ha espresso un sostegno generale agli emendamenti contenuti nella relazione su varie questioni, quali il rafforzamento dei diritti dei consumatori, una più stretta cooperazione regionale dei gestori delle reti e un mercato interno dell'energia effettivo, ben funzionante e sicuro;
- ha sottolineato che vi sono due punti importanti sui quali la Commissione non condivide le conclusioni del Parlamento europeo. Riguardo all'applicazione della comitatologia, ha rilevato che una soppressione generale di tale procedura renderebbe inefficace il processo di rapida elaborazione di nuovi e dettagliati codici di mercato efficienti. Tuttavia, il Commissario è disponibile a discutere con il PE in merito alla misura in cui la procedura di comitato prevista sia necessaria, purché ne siano contemplati gli elementi essenziali;
- ha rilevato, riguardo all'Agenzia, che alcuni emendamenti vanno oltre il trattato CE e sono incompatibili con la sentenza *Meroni*. Ciò riguarda in particolare il potere discrezionale conferito all'Agenzia;
- ha dichiarato che occorre pervenire a un'effettiva separazione della gestione della rete, dall'approvvigionamento e dalla produzione . La Commissione intende trovare un approccio che elimini completamente l'intrinseco conflitto di interesse dei gestori di rete ad integrazione verticale fornendo loro incentivi per investire e gestire la rete in modo non discriminatorio.

Il relatore sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, on. Eluned MORGAN (PSE -UK):

- ha dichiarato che i diritti dei consumatori devono essere rafforzati e maggiormente attuati, ad esempio per quanto riguarda la possibilità di cambiare fornitori. L'aumento dei prezzi dell'energia ha portato a una "povertà energetica". Ha chiesto agli Stati membri di elaborare un piano d'azione per affrontare questo problema;
- ha chiesto una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità preposte alla tutela della concorrenza per migliorare la concorrenza nel mercato e porre fine ai monopoli;
- si è detta a favore della totale separazione dell'approvvigionamento energetico dalle società di trasmissione o della piena separazione proprietaria, come originariamente proposto dalla Commissione. A suo parere, questa è l'unica opzione che consenta di ovviare alle attuali disfunzioni del sistema.

Il relatore sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, on. Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE-DE- ES):

- ha sottolineato l'importanza dell'armonizzazione delle norme tecniche a livello europeo e della maggiore interconnessione tra gli Stati membri per un mercato interno integrato dell'energia. Ciò può essere ottenuto mediante la redazione di codici di rete insieme alle parti interessate. L'on. Vidal-Quadrás vorrebbe dare maggiori poteri ai regolatori indipendenti per creare parità di condizioni per tutti i gestori. Ha chiesto che un organo decisionale europeo possa decidere sulle questioni a livello europeo e ha sottolineato il ruolo importante della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica;
- ha affermato che riguardo alla "separazione della proprietà" vi è stato un dibattito acceso e controverso. Gli interessi nazionali hanno un ruolo cruciale in questo settore e negli Stati membri esistono sistemi e modelli di mercato diversi. Si è detto contrario a un sistema europeo a più velocità ma ritiene che la separazione sia una condizione per un mercato interno dell'energia effettivamente integrato;
- ha chiesto al Consiglio di raggiungere un accordo in seconda lettura, di avviare un dibattito aperto e orientato all'Europa e di non utilizzare la strategia "prendere o lasciare".

Il relatore sulla proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, on. Giles CHICHESTER(PPE-DE- UK):

- ritiene che il regolatore abbia un ruolo cruciale nell'assicurare il funzionamento del mercato. Occorre un giusto equilibrio tra il ruolo del regolatore nazionale e quello di un regolatore europeo L'Agenzia integrerebbe a livello europeo il lavoro dei regolatori nazionali;
- ha sottolineato che il Parlamento europeo è convinto della necessità di andare oltre la proposta della Commissione creando un'Agenzia con maggiore indipendenza e un maggiore potere decisionale. Occorrerebbe un maggiore potere decisionale in particolare per l'elaborazione dei codici tecnici e dei piani di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e l' Agenzia dovrebbe avere una maggiore indipendenza finanziaria e in materia di regolamentazione,

A nome del gruppo politico PPE-DE l'on. Gunnar HOEKMARK (PPE-DE - SE):

- ha chiesto agli Stati membri di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la lotta contro la povertà energetica e di assicurare il benessere dei loro cittadini rafforzando i diritti dei consumatori e garantendo bassi prezzi dell'energia;
- ha rilevato che il mercato europeo dell'energia non funziona adeguatamente. Occorre pertanto riformarlo e creare parità di condizioni aprendo il mercato a nuovi gestori, nonché assicurare una concorrenza aperta e leale;
- ha chiesto al Consiglio (alla presidenza attuale e a quella entrante) di assumersi le proprie responsabilità e di trovare un compromesso tra gli Stati membri sulla questione della separazione proprietaria, collaborando con il Parlamento europeo alla ricerca di una soluzione. Entrambe le istituzioni hanno la responsabilità comune di pervenire alla migliore soluzione possibile.

A nome del gruppo politico PSE l'on. Reino PAASILINNA (PSE - FI):

- ha ricordato che l'apertura del mercato interno dell'energia a nuovi gestori aumenterà la concorrenza. In alcuni Stati membri vi è concorrenza, a differenza di altri;
- ha chiesto un rafforzamento dei diritti dei consumatori nonché una maggiore efficienza energetica. Dovrebbe essere promossa l'energia rinnovabile e ciò potrebbe condurre all' autosufficienza energetica;
- ha sottolineato che il suo gruppo non è favorevole alle norme sulla procedura di comitato;
- ha espresso il forte auspicio di raggiungere un accordo con il Consiglio sotto la presidenza francese.

A nome del gruppo politico ALDE l'on. Sarunas BIRUTIS (ALDE - LT):

- ha dichiarato che le proposte costituiscono un passo avanti verso la creazione di un mercato dell'energia dell'UE unificato e concorrenziale. Questo passo va fatto per assicurare la concorrenza del mercato nonché nell'interesse dei consumatori e, per quanto riguarda la sicurezza energetica, è nell'interesse strategico di vari Stati membri;
- ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale per evitare le "isole energetiche", quali la Lituania e gli Stati baltici. Ha affermato che devono essere adottate azioni e che è necessaria una politica dell'UE con un finanziamento comune;
- ha chiesto l'applicazione del principio di reciprocità per gli operatori del mercato di paesi terzi che operano nel mercato europeo;
- ha sottolineato l'importante ruolo dell'Agenzia e la necessità di regolatori nazionali indipendenti, in particolare indipendenti da qualsiasi considerazione politica.

A nome del gruppo politico Verts/ALE l'on. Rebecca HARMS (Verts/ALE - DE):

- vorrebbe prezzi equi e trasparenti, condizioni eque di accesso al mercato, in particolare per le piccole e nuove società di fornitura, e la decentralizzazione per garantire l'accesso all'energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica;
- ha rilevato che la separazione proprietaria è un passo importante per raggiungere gli obiettivi positivi della politica energetica europea. Ciò rafforzerà i diritti dei consumatori e preparerà il mercato europeo dell'energia al futuro.

A nome del gruppo politico UEN l'on. Romana Maria LA RUSSA (UEN - IT):

- ha sottolineato che, per quanto riguarda la questione della separazione proprietaria, la posizione del Consiglio non è in linea con quella della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e non può essere appoggiata;
- ha sostenuto il relatore riguardo alla posizione e al ruolo dell'Agenzia. L'Agenzia non dovrebbe svolgere soltanto un ruolo marginale e consultivo. Ha pertanto respinto la posizione del Consiglio.

A nome del gruppo politico GUE/NGL l'on. Miloslav RANSDORF (GUE/NGL - CZ):

- ha rilevato che i dati sui quali si basano le proposte della Commissione non sono aggiornati e una decisione è pertanto difficile;
- ha sostenuto la posizione del relatore per quanto riguarda la proposta sull'Agenzia che dovrebbe avere un ruolo più forte e più indipendente. Ha suggerito che l'Agenzia disponga di poteri sufficienti per stabilire una moratoria dei prezzi in caso di aumenti superiori al 30%.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 18 giugno 2008 il Parlamento ha adottato 156 emendamenti (emendamenti 1-39, 41-42, 44-48, 50-157, 168, seconda parte e 169).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Mercato interno dell'energia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0528),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0191/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l'attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell'ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al miglior prezzo possibile ai consumatori e alle imprese dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire in nuove centrali elettriche e ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia; la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Poiché le fonti di energia rinnovabile sono fonti continue, è essenziale potenziare la capacità di interconnessione elettrica a livello delle Comunità europee, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolati del mercato energetico

delle Comunità, onde fornire agli Stati membri gli strumenti per conseguire l'obiettivo del 20% di energie rinnovabili entro il 2020.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) Gli scambi e i flussi di elettricità a livello transfrontaliero dovrebbero rafforzarsi nel mercato interno, onde assicurare l'uso ottimale della capacità disponibile di generazione elettrica e i prezzi più bassi possibili. Ciò tuttavia non dovrebbe costituire un pretesto per gli Stati membri e i produttori per astenersi dall'investire nelle nuove tecnologie per la generazione di energia elettrica.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più vantaggioso possibile, evitando al contempo che il mercato sia dominato dai grandi operatori, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Qualsiasi futuro sistema di

disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori e i gestori dei sistemi di trasmissione, senza creare un regime regolamentare oneroso e pesante che sarebbe difficile e costoso da predisporre per le autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della generazione, deve consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore di sistemi indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell'elettricità, i clienti non civili dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare i clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio dovrà applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, **la Commissione** deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tema di certificazioni.

Emendamento

(13) La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio dovrà applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, ***l'Agenzia europea di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia (in appresso "l'Agenzia")*** deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tema di certificazioni.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'UE. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini europei esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. Misure siffatte sono necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

Emendamento

(14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'UE **e al superamento dell'isolamento geografico del mercato**. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini europei esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. Misure siffatte sono necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) L'armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere gli incentivi che possono essere offerti e le sanzioni che possono essere comminate alle società del settore elettrico. È opportuno conferire all'Agenzia adeguate competenze che le consentano di prendere l'iniziativa per garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri, in materia di incentivi e di sanzioni e per fornire orientamenti su tali misure.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi. Ad essi devono inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a ***promuovere*** la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione

(18) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi. Ad essi devono inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a ***garantire vantaggi per il consumatore promuovendo*** la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione

comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato ***e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono energia elettrica. Queste esigenze devono essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e devono anzi essere compatibili con quest'ultima. Le autorità regolatrici dell'energia e le autorità regolatrici del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.***

Emendamento

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Le autorità regolatrici dell'energia e del mercato finanziario dovrebbero cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza; esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle società fornitrici di energia e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie e di imporre sanzioni efficaci.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Per impedire che fornitori dominanti ben insediati precludano l'apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, ad esempio la possibilità di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso **ai** dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei **propri** dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni **periodiche** sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Emendamento

(21) Gli obblighi del servizio pubblico e **universale** e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, **segnatamente quelli vulnerabili**, possano trarre beneficio dalla concorrenza **e da prezzi più equi**. **Sebbene gli obblighi del servizio pubblico vadano definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero comunque rispettare il diritto comunitario e le norme minime comuni. I cittadini dell'UE e le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero poter godere delle garanzie del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e le tariffe ragionevoli**. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso **a** dati relativi al consumo **oggettivi e trasparenti**, in quanto i consumatori devono disporre dei dati **concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi** per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia **e gli anticipi dovrebbero essere adeguati e riflettere il consumo effettivo di elettricità**. Fornendo **ai consumatori** informazioni sui costi dell'energia, **con cadenza quanto meno trimestrale e sulla base di criteri comuni**, si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza e rappresentanza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono assicurare che ciascuno di essi tragga profitto da un mercato competitivo. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare i diritti dei consumatori predisponendo incentivi e imponendo sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.

Emendamento 154

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della comunicazione della Commissione del 5 luglio 2007 dal titolo "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia", la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quater) La povertà energetica costituisce un problema crescente all'interno dell'Unione europea. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani d'azione nazionali per affrontare il problema e garantire il necessario approvvigionamento energetico per i clienti vulnerabili. A tal fine è necessario un approccio integrato ed è opportuno che le misure comprendano politiche sociali, politiche tariffarie e miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore, in termini di modelli di tariffazione, dei clienti vulnerabili.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quinquies) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure di ricorso efficaci e accessibili a tutti. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di composizione delle controversie rapide ed efficaci.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 sexes (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 sexes) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia elettrica.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 septxies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 septies) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché la concessione di capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. Allo stesso tempo, agli Stati membri dovrebbe spettare la competenza dell'elaborazione di piani di azione e politiche sociali a livello nazionale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Nella **prospettiva della** creazione di un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello *europeo* e **regionale**.

(22) Nella creazione di un mercato interno dell'energia elettrica, **i mercati regionali dell'energia possono costituire un primo passo**. Gli Stati membri devono **pertanto** promuovere, **a livello comunitario, e anche a livello regionale ove possibile**, l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello *comunitario* e **nazionale**. **Le iniziative di integrazione regionale sono una tappa intermedia fondamentale nella realizzazione di un'integrazione europea dei mercati dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale permette di accelerare il processo di integrazione, offrendo la possibilità ai vari attori interessati, in particolare agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolamentazioni e ai gestori dei sistemi di trasmissione, di cooperare su problematiche concrete.**

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Uno dei principali obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una rete realmente europea e le questioni normative riguardanti le interconnessioni transfrontaliere ed i mercati regionali dovrebbero rientrare, pertanto, tra le competenze dell'Agenzia.

Emendamento 168

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia), dovrebbe valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasmissione europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero esserci la garanzia di norme comuni per un mercato interno realmente europeo ed un'ampia offerta di energia accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero i migliori incentivi per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di

energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quinquies) Una maggiore cooperazione regionale dovrebbe essere il primo passo nello sviluppo di una rete elettrica europea pienamente integrata, che alla fine incorpori le isole energetiche che permangono nell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, agli scambi transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.

(23) Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, ***alla qualità del servizio e dell'approvvigionamento***, agli scambi transfrontalieri, ***alla gestione della congestione***, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE, come modificata

soppresso

dalla presente direttiva, devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. In quanto misure di portata generale e intese a completare la direttiva 2003/54/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2003/54/CE Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare ed integrare i mercati energetici competitivi, collegati da una rete comune, nell'Unione europea. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia

elettrica, l'accesso *aperto* al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. *La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.*"

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) Il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12. 'clienti idonei': i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva *nonché* di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori;"

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) È inserito il punto seguente:

"34 bis. "sito industriale": un'area geografica di proprietà privata che dispone di una rete energetica destinata principalmente ad approvvigionare i consumatori industriali di quell'area."

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) È inserito il punto seguente:

"34 ter. "concorrenza leale e senza distorsioni in un mercato aperto": opportunità comuni e parità di accesso per tutti i fornitori all'interno dell'Unione europea. Sono competenti al riguardo gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia."

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) È inserito il punto seguente:

"34 quater. "impresa elettrica": ogni persona fisica o giuridica che svolga almeno una delle seguenti funzioni: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, e sia responsabile delle mansioni commerciali, tecniche e/o di manutenzione relative a tali funzioni; non comprende i clienti finali."

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*b quinquies) È inserito il punto seguente:
"34 quinquies. "povertà energetica":
caratterizza la situazione di un cliente civile
che non può permettersi di riscaldare la
propria abitazione in modo accettabile,
secondo i livelli raccomandati
dall'Organizzazione mondiale della sanità."*

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b sexies (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*b sexies) È inserito il punto seguente:
"34 sexies. "centrale elettrica virtuale": un
programma di cessione di energia elettrica
attraverso il quale un'impresa che produce
energia elettrica è obbligata a vendere o a
mettere a disposizione un determinato
volume di energia elettrica o a garantire
l'accesso a una parte della propria capacità
di produzione a fornitori interessati per un
determinato periodo di tempo."*

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e in materia di energia rinnovabile di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema."

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 – primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) All'articolo 3, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e [...] le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi *basati sui costi e facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. I clienti hanno accesso alla scelta, all'equità, alla rappresentanza e al ricorso. La qualità del servizio rientra tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.*"

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore – ove questi accetti – a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato. In detto ambito gli Stati membri adottano ogni misura affinché le imprese registrate sul loro territorio possano rifornire i loro cittadini senza dover soddisfare ulteriori requisiti."

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3 ter:

"3 ter. Gli Stati membri provvedono a che:

a) qualora un cliente intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro due settimane; e

b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo."

Emendamento 155

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione compreso il divieto di interruzione delle forniture per i pensionati e i disabili in inverno. In questo contesto, gli Stati membri riconoscono la povertà energetica di cui all'articolo 2 e forniscono definizioni dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili e in particolare adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A."

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per lottare contro la povertà energetica nel quadro dei Piani d'azione nazionali in materia di energia, al fine di garantire la riduzione del numero di persone toccate dal problema della povertà energetica, e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con gli organi di regolamentazione e gli altri operatori di mercato con riferimento all'articolo 2 (34 quinquies). Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali, un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l'apertura del mercato di cui all'articolo 21. La Commissione fornisce indicatori per monitorare l'incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato."

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 octies) All'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente *in modo armonizzato e comprensibile all'interno degli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto;*"

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 nonies) All'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, è inserita la lettera b bis) seguente:

"b bis) le informazioni concernenti i loro diritti e le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 decies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

(1 decies) All'articolo 3, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

"Le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili. Le disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni sono armonizzate in seno agli Stati membri e ai mercati interessati."

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 undecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

(1 undecies) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

"7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale - che riducono il costo dell'energia per le famiglie a basso reddito e garantiscono parità di condizioni a quanti vivono nelle regioni isolate - nonché gli obiettivi della tutela ambientale. Rientrano fra esse misure di efficienza energetica/gestione della domanda, strumenti per combattere il cambiamento climatico e misure finalizzate alla sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare

esse possono comprendere anche la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione."

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 duodecies) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7 bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica, le autorità nazionali di regolamentazione impongono alle imprese elettriche di introdurre formule tariffarie basate su prezzi crescenti in caso di livelli di consumo più elevati e garantiscono la partecipazione attiva dei clienti e dei gestori dei sistemi di distribuzione alle operazioni di gestione promuovendo l'introduzione di misure volte ad ottimizzare l'utilizzo dell'energia, in particolare durante i momenti di picco. Tali formule tariffarie, unite all'introduzione di contatori e reti intelligenti, incoraggiano i comportamenti efficienti sotto il profilo energetico e comportano costi quanto più possibile contenuti per le famiglie, soprattutto quelle toccate dal problema della povertà energetica."

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7 ter (nuovo)

(1 terdecies) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7 ter. Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Emendamento 156

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva (CE) n. 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

1 quaterdecies. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"9 bis. La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta che elenchi i diritti dei consumatori di energia sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia prendano le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia di tale carta e per far sì che essa sia resa pubblica. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che i fornitori di energia ottemperino a tali obblighi e rispettino i diritti dei consumatori sanciti dalla carta."

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 2

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

soppresso

"10. La Commissione può adottare le modalità di applicazione del presente articolo. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis:

"10 ter. Onde aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici, gli Stati membri possono richiedere che gli introiti derivanti dalla fornitura di elettricità ai clienti civili vadano ad alimentare programmi di efficienza energetica e di misurazione della domanda destinati ai clienti civili."

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

"Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, *comprese previsioni dettagliate sulla domanda futura e l'offerta disponibile*, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, *l'accesso alla generazione distribuita e alla microgenerazione*, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni *anno* entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione."

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo - 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 quater) È inserito il seguente articolo
- 5 bis:*

"Articolo - 5 bis

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che siano definiti criteri tecnici operativi e a che siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano livelli adeguati di affidabilità e di sicurezza e fissino requisiti di funzionamento per gli impianti di generazione, le reti di distribuzione, le apparecchiature dei clienti direttamente connessi, i circuiti di interconnessione e le linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Qualora ritenga che sia necessaria un'armonizzazione di dette norme, l'Agenzia formula raccomandazioni appropriate alle autorità nazionali di regolamentazione interessate."

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis

Testo della Commissione

Gli Stati membri cooperano tra di loro per *l'integrazione* dei mercati nazionali quanto meno a *livello regionale*. In particolare, *gli Stati membri* promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale *e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto dalle cooperazioni regionali deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.*

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano tra di loro per *armonizzare la struttura* dei mercati *e integrare i propri mercati* nazionali, quanto meno a *uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato*. In particolare, *esse* promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale *e facilitano la loro integrazione a tale livello allo scopo di creare un mercato europeo competitivo, di facilitare l'armonizzazione del quadro giuridico, regolamentare e tecnico e, soprattutto, di integrare le isole elettriche che persistono nell'Unione europea. Gli Stati membri promuovono pertanto la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello transfrontaliero e regionale.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori del sistema di trasmissione (in conformità del capitolo IV) per garantire la convergenza delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato europeo competitivo. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'Agenzia formula raccomandazioni opportune. Nei mercati regionali l'Agenzia diventa l'autorità competente per i settori di cui all'articolo 22 quinquies.

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 6, paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente testo:

"2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione nel loro territorio. Tali criteri riguardano:"

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"i bis) il contributo degli Stati membri al raggiungimento dell'obiettivo del 20% di energie rinnovabili entro il 2020;"

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"i ter) la necessità che i generatori di elettricità tengano conto del sistema per lo scambio di quote di emissioni."

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

"Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate. Le procedure

semplificate dovrebbero applicarsi a tutti gli impianti che generano meno di 50 MW e a tutti i generatori integrati."

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere un'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. [...] L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte."

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate

b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate, ***individualmente o congiuntamente:***

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto i)

Testo della Commissione

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente *esercitare* un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione **o su un sistema di trasmissione**, oppure

Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a *esercitare* direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione, oppure

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto ii)

Testo della Commissione

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione **o su un sistema di trasmissione** e a *direttamente o indirettamente esercitare* un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione e a *esercitare direttamente o indirettamente* un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione ***o di un sistema di trasmissione*** e a direttamente o indirettamente *esercitare* un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti *sull'attività* di generazione o l'attività di fornitura.

Emendamento

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione e a *esercitare* direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti *su un'impresa che esercita l'attività* di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la stessa o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasmissione attraverso un contratto di gestione o ad esercitare un'influenza in qualsiasi altro modo diverso dalla proprietà, o a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura .

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri sorvegliano il processo di separazione delle imprese verticalmente integrate e presentano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati.

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione.

Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione.

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora il soggetto di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), sia lo Stato membro o un ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione, o su un sistema di trasmissione, e su un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. La Commissione adotta orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Questa misura, che è intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, ***promuovere l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, in particolare*** al fine di ***assicurare la penetrazione delle*** energie rinnovabili ***e la diffusione di*** tecnologie a bassa emissione di carbonio.

Emendamento

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, al fine di ***includere le*** energie rinnovabili, ***la generazione integrata e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel sistema di rete e di promuovere l'efficienza energetica nonché la ricerca e l'innovazione.***

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'articolo 9, lettera c) è sostituito dal seguente testo:

"c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi e delle norme comuni coordinate a livello europeo. A tal fine, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda sulla base di norme comuni, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da

**qualsiasi altro sistema di trasmissione
con cui il suo sistema sia interconnesso;"**

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

***(6 ter) L'articolo 9, lettera d) è sostituito
dal seguente testo:***

***"d) fornire al gestore di ogni altro
sistema interconnesso con il proprio
informazioni sufficienti a garantire il
funzionamento sicuro ed efficiente [...] e
l'interoperabilità del sistema
interconnesso, facendo un uso comune di
tali informazioni;"***

Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

***(6 quater) L'articolo 9, lettera f) è
sostituito dal seguente testo:***

***"f) fornire agli utenti del sistema le
informazioni necessarie ad un efficiente
accesso al sistema sulla base di norme
comuni;"***

Emendamento 74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) All'articolo 9 è aggiunta la lettera f bis) seguente:

"f bis) riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, concedendo e gestendo l'accesso di terzi e fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità nazionali di regolamentazione; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato e ottimizzare i vantaggi in termini di benessere socioeconomico."

Emendamento 75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Gestori di sistema indipendenti

1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 8, paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia designato un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e la Commissione abbia approvato tale designazione. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 9;

c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete proposto dall'autorità di regolamentazione;

d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a

disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;

e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 10, paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasmissione. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 8 ter.

4. Se ha adottato una decisione secondo il procedimento di cui all'articolo 8 ter e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e sentito il parere del proprietario e del gestore del sistema di trasmissione. Il proprietario del sistema di trasmissione può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione frontaliere, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)

n. 1228/2003, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasmissione non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e altre parti interessate.

c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;

d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della

lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.

7. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.

Emendamento 76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

soppresso

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente i proprietari dei sistemi di trasmissione che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non possono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi

professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Emendamento 77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

*(8 bis) L'articolo 11, paragrafo 2 è
sostituito dal seguente testo:*

"2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema."

Emendamento 78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*(8 ter). L'articolo 11, paragrafo 3 è
sostituito dal seguente testo:*

"3. Un'autorità nazionale di regolamentazione impone al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di

calore e di energia, tranne quando verrebbero pregiudicate esigenze di equilibrio tecnico ovvero la sicurezza e l'affidabilità della rete".

Emendamento 79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) L'articolo 11, paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione. È opportuno conferire alle autorità nazionali di regolamentazione un mandato più ampio onde garantire che nel loro lavoro esse tengano conto del consumatore europeo."

Emendamento 80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:

"7 bis. I gestori del sistema di trasmissione agevolano la partecipazione dei grandi clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della riserva e del bilanciamento. Ogniqualvolta la generazione e l'opzione sul versante della domanda hanno lo stesso prezzo, viene

data la precedenza alla domanda."

Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 sexies) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 7 ter:

"7 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le regole e le tariffe di bilanciamento siano adeguatamente armonizzate in tutti gli Stati membri entro In particolare, esse provvedono affinché i grandi clienti finali, gli aggregatori di clienti finali e i generatori distribuiti possano contribuire efficacemente al bilanciamento e ad altri servizi ausiliari pertinenti.*

** Due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comunitarie per il mercato interno dell'energia elettrica]."*

Emendamento 82

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le informazioni commerciali essenziali per la concorrenza sul mercato, in particolare le informazioni che consentono di identificare il punto di fornitura, le informazioni relative alla potenza installata nonché le informazioni relative alla potenza sottoscritta sono accessibili a tutti i fornitori di energia elettrica sul mercato. In caso di necessità,

L'autorità nazionale di regolamentazione impone ai gestori storici di fornire questi dati agli interessati.

Emendamento 83

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il gestore del sistema di distribuzione è responsabile di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di elettricità, e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente e promuovendo l'efficienza energetica."

Emendamento 84

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) L'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e per un uso efficiente dello stesso".

Emendamento 85

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica], una proposta che descrive gli appropriati sistemi d'informazione e comunicazione da instaurare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 3. La proposta facilita, tra l'altro, l'uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno forniti a tutti i consumatori entro dieci anni dall'entrata in vigore di tale direttiva, l'attiva partecipazione dei clienti finali e dei generatori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e trasmissione al fine di ottimizzare l'uso di tutte le risorse disponibili a livello di generazione, rete e domanda."

Emendamento 86

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

"3 ter. Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica] le autorità nazionali di regolamentazione approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 3 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d'informazione e di comunicazione. A tal fine possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 3 bis."

Emendamento 87

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 sexies) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

"3 quater. Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 3 bis, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L'Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d'informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e non creino nuovi ostacoli tecnici."

Emendamento 88

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 septies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 septies) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Gli Stati membri incoraggiano la modernizzazione delle reti di distribuzione, che devono essere costruite in modo da favorire la generazione decentrata e assicurare l'efficienza energetica."

Emendamento 89

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, **gli Stati membri** provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

Emendamento

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, **le autorità nazionali di regolamentazione** provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

Emendamento 90

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può adottare orientamenti miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la

Emendamento

soppresso

procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

Emendamento 91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per *ogni* attività nel settore dell'energia elettrica non *riguardante* la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività."

Emendamento 92

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità *fisicamente disponibile*. Il rifiuto deve essere debitamente motivato *sulla base di criteri obiettivi, tecnicamente ed economicamente giustificati*. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede a che tali criteri vengano coerentemente applicati e a che l'utilizzatore del sistema cui è stato rifiutato l'accesso abbia il diritto di ricorso. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione."

Emendamento 93

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) All'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. I clienti idonei hanno il diritto di

concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori."

Emendamento 94

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quinquies) All'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. L'Agenzia effettua un controllo in tempo reale di tutti i mercati all'ingrosso dell'elettricità, organizzati e stabiliti nell'Unione europea, nel SEE e nei paesi limitrofi al fine di individuare abusi di posizione dominante ovvero carenze nella struttura del mercato e di promuovere miglioramenti dell'efficienza del mercato interno."

Emendamento 95

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo - 22 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva, sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, **e che** il

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva **e dalla legislazione attinente:**

suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non accettino né ricevano istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati.

a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato,

b) il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e

c) non accettino né ricevano istruzioni *dirette* da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati **quando svolgono i loro compiti regolamentari**.

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia **di bilancio** e **di** risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

b) **il suo organo direttivo sia nominato** per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni e **possa** essere **revocato** durante il **suo** mandato soltanto se non **possiede** più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se **abbia** commesso gravi irregolarità.

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia **finanziaria** e risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

b) **i membri del consiglio di amministrazione dell'autorità nazionale di regolamentazione siano nominati** per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni, **ma non superiore a sette**. **Per il primo mandato, il periodo è di due anni e mezzo per metà dei membri**. **Essi possono** essere **revocati** durante il **loro** mandato soltanto se non **possiedono** più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se **hanno** commesso gravi irregolarità **a norma del diritto nazionale**.

Emendamento 96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

b bis) le esigenze di bilancio dell'autorità di regolamentazione siano coperte da entrate dirette provenienti dalle operazioni sul mercato dell'energia.

Emendamento 97

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 ter

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità;

b) sviluppare mercati **regionali** concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

c) eliminare **le restrizioni** agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda, migliorare l'integrazione dei mercati nazionali **e permettere all'**energia elettrica **di circolare** senza restrizioni attraverso la Comunità;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri,

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità, **e garantire che le reti di approvvigionamento energetico operino con efficacia e affidabilità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;**

b) sviluppare mercati concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

c) eliminare **qualsiasi restrizione** agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda **e** migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, **al fine di facilitare la circolazione** senza restrizioni dell'energia elettrica attraverso la Comunità;

d) **garantire, nel modo più efficace sul**

affidabili ed efficienti, promuovere ***l'efficienza energetica***, l'adeguatezza dei sistemi ***e la ricerca e l'innovazione per soddisfare la domanda e lo sviluppo di tecnologie innovative rinnovabili e a bassa emissione di carbonio, sia a breve che a lungo termine***;

e) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;

f) ***provvedere al*** funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale ***e*** promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza.

piano dei costi, lo sviluppo di sistemi ***di rete orientati verso il consumatore***, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere l'adeguatezza dei sistemi, ***assicurando nel contempo l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili su grande e piccola scala e della generazione distribuita nelle reti sia di trasmissione che di distribuzione***;

d bis) agevolare l'accesso di nuove capacità di generazione alla rete, segnatamente rimuovendo gli ostacoli suscettibili di impedire l'accesso al mercato di nuovi operatori e delle energie rinnovabili;

e) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;

f) ***assicurare che i clienti beneficino del*** funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza ***e garantire la protezione dei consumatori***;

f bis) aiutare a realizzare un servizio universale e pubblico di alta qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica e contribuire a proteggere i consumatori vulnerabili nonché a garantire l'efficacia delle misure di tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

f ter) armonizzare i necessari processi di scambio di dati.

Emendamento 98

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater, paragrafo 1, alinea

Testo della Commissione

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

Emendamento

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti, **che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali e comunitarie competenti, con gli operatori dei sistemi di trasmissione e altri attori del mercato, fatte salve le competenze specifiche di questi ultimi:**

Emendamento 99

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) fissare o approvare, in modo indipendente e sulla base di criteri trasparenti, tariffe di rete regolamentate e componenti delle tariffe di rete;

Emendamento 100

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati nelle questioni transfrontaliere;

Emendamento

b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati **e con l'Agenzia** nelle questioni transfrontaliere, **garantendo anche che tra le infrastrutture di trasmissione esista una capacità d'interconnessione sufficiente a consentire una valutazione generale ed efficiente del mercato e soddisfare al criterio di sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;**

Emendamento 101

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) osservare ed attuare le decisioni dell'Agenzia e della Commissione;

Emendamento

c) osservare ed attuare **tutte le pertinenti** decisioni **vincolanti** dell'Agenzia e della Commissione;

Emendamento 102

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione

e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;

Emendamento

e) **controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e delle altre normative comunitarie pertinenti** e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura **e provvedere altresì affinché le tariffe di distribuzione e trasmissione siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui saranno applicate;**

Emendamento 103

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione

f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori

Emendamento

f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori

dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di *sviluppo* della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003;

dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di *investimento* della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003; *il piano decennale di investimento prevede incentivi per la promozione degli investimenti e garantisce che la manodopera sia qualitativamente e quantitativamente idonea a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; il mancato rispetto del piano decennale d'investimento da parte del pertinente operatore dà adito all'imposizione di sanzioni proporzionate, all'operatore dall'autorità di regolamentazione, conformemente alle raccomandazioni dell'Agenzia;*

Emendamento 104

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) approvare i piani d'investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasmissione;

Emendamento 105

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione

Emendamento

g) vigilare *sulla* sicurezza e *sull'*affidabilità della rete, verificare le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare *sul rispetto dei requisiti di* sicurezza e affidabilità della rete, *stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e della fornitura e* verificare le norme relative *alle passate prestazioni in termini di qualità del servizio e della fornitura, nonché* alla

sicurezza ed all'affidabilità della rete;

Emendamento 106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera h bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) incoraggiare lo sviluppo di contratti europei di fornitura con possibilità di interruzione;

Emendamento 107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i)

Testo della Commissione

Emendamento

i) controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

i) controllare il grado di apertura ***effettiva*** del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, ***l'adeguatezza delle condizioni di pagamento anticipato, che riflettano i consumi effettivi***, la percentuale ***delle connessioni e delle disattivazioni, le spese di manutenzione*** e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Emendamento 108

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso; se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità di concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;

Emendamento 169

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i ter) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) tenendo pienamente conto delle disposizioni del trattato CE, promuovere accordi a lungo termine tra consumatori e fornitori di energia che contribuiscano al miglioramento della produzione energetica e della distribuzione e al contempo consentano ai consumatori di dividersi i benefici risultanti, a condizione che tali accordi possano contribuire a un livello ottimale di investimenti nel settore energetico;

Emendamento 109

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i quater) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i quater) riconoscere la libertà contrattuale in materia di contratti a lungo termine e la possibilità di concludere contratti basati sull'attivo purché siano compatibili con il diritto comunitario.

Emendamento 110

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni *e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici emanate dall'Agenzia nel caso in cui vi siano ritardi senza valido motivo nell'effettuare connessioni e riparazioni;*

Emendamento 111

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, **garantire** un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica, **allo scopo di tutelare i** clienti vulnerabili, **nonché l'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;**

k) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, **monitorare** un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica **e la tutela dei** clienti vulnerabili;

Emendamento 112

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) garantire l'efficacia e l'applicazione delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

Emendamento 113

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3;

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3, ***tenendo debito conto, in tali raccomandazioni, dell'impatto dei prezzi regolamentati (prezzi all'ingrosso e prezzi all'utente finale) sul funzionamento del mercato;***

Emendamento 114

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) segnalare alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui le tariffe regolamentate sono inferiori ai prezzi di mercato;

Emendamento 115

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

m) **garantire** l'accesso ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati **di cui** al punto h) dell'allegato A;

Emendamento

m) **prevedere norme standardizzate che disciplinino le relazioni tra i consumatori finali e i fornitori, i distributori e i gestori del sistema di misurazione, che vertano almeno sull'accesso ai dati del consumo dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese correlate**, l'utilizzazione di un formato armonizzato, **facilmente comprensibile, per tali dati, un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi reali e un rapido accesso per tutti i consumatori a tali dati conformemente** al punto h) dell'allegato A;

Emendamento 116

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) disporre di un diritto di veto per opporsi alle decisioni di nomina e di revoca delle persone responsabili della direzione generale di un gestore del sistema di trasmissione;

Emendamento 117

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o ter) fissare o approvare le tariffe per l'accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire tali tariffe;

Emendamento 118

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o quater) fissare o approvare norme in materia di qualità del servizio, controllarne la messa in atto e imporre sanzioni in caso di mancato rispetto;

Emendamento 119

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o quinquies) controllare la messa in atto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.

Emendamento 120

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"o sexies) armonizzare le procedure per lo scambio di dati sui principali processi di mercato a livello regionale;"

Emendamento 121

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"o septies) imporre massimali tariffari nei mercati non competitivi per un periodo di tempo definito e limitato, al fine di tutelare il cliente da abusi di mercato, fissando tali massimali a un livello sufficientemente elevato da non scoraggiare l'ingresso di nuovi gestori e l'espansione dei concorrenti esistenti;"

Emendamento 122

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"o octies) assicurare l'audit delle politiche di manutenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione;"

Emendamento 123

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"o nonies) elaborare, di concerto con le autorità competenti per la pianificazione, orientamenti riguardanti una procedura di autorizzazione limitata nel tempo, al fine di incoraggiare l'ingresso di nuovi attori nei settori della generazione di energia elettrica e degli scambi;"

Emendamento 124

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"o decies) assicurare che le fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso siano trasparenti."

Emendamento 125

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"1 bis. Se uno Stato membro lo prevede, i compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da un'autorità diversa dall'autorità di regolamentazione. In tal caso, le informazioni risultanti da tale sorveglianza sono messe a disposizione dell'autorità di regolamentazione il più rapidamente possibile.

In conformità dei principi di una migliore regolamentazione, nell'adempiere i compiti di cui al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione consulta, se necessario,

i gestori dei sistemi di trasmissione e coopera strettamente con le altre autorità nazionali competenti, preservando la loro indipendenza e senza pregiudicare le loro competenze specifiche."

Emendamento 126

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis. Per il controllo dei mercati nazionali dell'elettricità conformemente al paragrafo 1, lettera i), incluso il controllo dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione adottano metodologie armonizzate convenute ed approvate dall'Agenzia."

Emendamento 127

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, ***in assenza di violazioni delle regole di concorrenza***, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, ***comprese le centrali elettriche virtuali***;

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato;

Emendamento 128

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione

c) il potere di **acquisire** dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

Emendamento

c) il potere di **ottenere** dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti, **includere le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete, e di cooperare, se necessario, con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari;**

Emendamento 129

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione **e le loro metodologie o, in alternativa, le metodologie e i loro meccanismi di controllo per fissare o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione.** Queste tariffe **riflettono i costi effettivi sostenuti, nella misura in cui essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente, e sono trasparenti.** Esse devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. **Queste**

b) la prestazione di servizi di bilanciamento.

tariffe non devono essere discriminatorie nei confronti dei nuovi gestori;

b) la prestazione di servizi di bilanciamento *che riflettono i costi effettivi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, per quanto possibile, pur fornendo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia; questi servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi;*

b bis) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, se necessario, di modificare le condizioni in parola.

Emendamento 130

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e sostenere le attività di ricerca correlate.

Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione *dei termini e delle condizioni o delle metodologie* delle tariffe *e dei servizi di bilanciamento*, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, *garantire la sicurezza dell'approvvigionamento* e sostenere le attività di ricerca correlate.

Emendamento 131

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"5 bis. Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno dei sistemi e degli interconnettori elettrici nazionali. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, ivi inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere modifiche di queste procedure prima di approvarle."

Emendamento 132

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, ***comprese le tariffe***, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. ***In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare dette tariffe in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe definitive si discostino da quelle provvisorie.***

Emendamento 133

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

Emendamento

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione ***in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva*** può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

Emendamento 134

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Emendamento

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle ***tariffe o alle*** metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Emendamento 157

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva (CE) n. 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono servizi reclami indipendenti e sistemi alternativi di ricorso quali un mediatore indipendente dell'energia o un organismo dei consumatori. Tali servizi o sistemi sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità nazionali di regolamentazione fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti.

Emendamento 135

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono **debitamente** motivate **e rese pubbliche al fine di consentire il controllo giurisdizionale.**

Emendamento 136

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente *delle* parti interessate.

Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo **giudiziario nazionale o ad altra autorità nazionale** indipendente *dalle* parti interessate **e da ogni autorità di governo**.

Emendamento 137

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14

Testo della Commissione

14. La Commissione può adottare orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3".

Emendamento

soppresso

Emendamento 138

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di regolamentazione **cooperano**, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello **minimo** di capacità di interconnessione all'interno della regione, in modo **che in essa possa svilupparsi** una concorrenza effettiva.

Emendamento

2. **Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale dell'elettricità sia accompagnata da strutture normative adeguate**, le **pertinenti** autorità **nazionali** di regolamentazione **garantiscono, in stretta cooperazione e sotto la guida dell'Agenzia, che almeno i seguenti compiti normativi siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:**

i) cooperazione, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello **adeguato** di capacità di interconnessione, **anche attraverso nuove interconnessioni**, all'interno della regione **e tra regioni**, in modo **da rendere possibile lo sviluppo di** una concorrenza effettiva **e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento;**

ii) armonizzazione, quanto meno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e di mercato per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato;

iii) armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione e l'equa redistribuzione delle entrate e/o dei costi di tale gestione tra tutti gli operatori del mercato;

iv) adozione di disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse dell'elettricità che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori

*degli impianti di produzione.
2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti e senza pregiudicare le loro competenze specifiche.*

Emendamento 139

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 140

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 sexies – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 141

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione **può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni** ai soggetti operanti sul mercato **a condizione** che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. **Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.**

3. L'autorità di regolamentazione **comunica l'esito delle sue indagini o le sue richieste** ai soggetti operanti sul mercato, **garantendo al contempo** che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni.

Emendamento 142

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 143

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 144

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 12 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c)."

Emendamento 145

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) All'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva (Capitoli III, IV, V, VI e VII) per i siti industriali. Tali deroghe non devono comunque inficiare il principio dell'accesso di terzi o compromettere la funzione delle reti di distribuzione pubbliche."

Emendamento 146

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto a

Testo della Commissione

Emendamento

*(14 bis) All'allegato A, il punto a) è
sostituito dal seguente:*

"a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
- i tipi di servizio di manutenzione [...] offerti,
- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso *senza alcuna penalizzazione*,
- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, *anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva*, [...]
- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f),
- *le informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni su tutti gli aspetti di cui sopra, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese elettriche, e*
- *le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i consumatori devono seguire in caso di controversia.*

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;"

Emendamento 147

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto b

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) All'allegato A, il punto b) è sostituito dal seguente:

"b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati, *in modo trasparente e comprensibile*, di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;"

Emendamento 148

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto d

Testo della Commissione

Emendamento

*(14 quater) All'allegato A, il punto d) è
sostituito dal seguente:*

**"d) dispongano di un'ampia gamma di
metodi di pagamento, *che non
discriminino i clienti vulnerabili.*
Eventuali differenze nelle condizioni
devono riflettere i costi dei diversi
sistemi di pagamento per il fornitore. Le
condizioni generali devono essere eque e
trasparenti e specificate in un linguaggio
chiaro e comprensibile. I clienti sono
protetti dai metodi di vendita sleali o
ingannevoli e dagli ostacoli non
contrattuali creati dagli operatori, ad
esempio un'eccessiva documentazione
contrattuale;"**

Emendamento 149

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto f

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quinquies) All'allegato A, il punto f) è sostituito dal seguente:

"f) benefico di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori godono del diritto alla fornitura dei servizi e alla gestione del reclamo da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze entro tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;"

Emendamento 150

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto h)

Testo della Commissione

Emendamento

h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi **impresa titolare di un'autorizzazione di fornitura** di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati

h) **possano facilmente cambiare fornitore** e possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi **fornitore autorizzato** di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati

stessi. Tale servizio non deve generare costi supplementari per i consumatori;

stessi. Tale servizio non deve generare costi supplementari per i consumatori;

Emendamento 151

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto i

Testo della Commissione

i) siano adeguatamente informati, **ogni mese**, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

Emendamento

i) siano adeguatamente informati, **quanto meno con cadenza trimestrale**, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'installazione dei contatori intelligenti sia completata con un disagio minimo per i consumatori entro 10 anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato dell'energia elettrica] e sia di competenza delle imprese distributrici o delle imprese fornitrici di elettricità. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti per il monitoraggio di tale sviluppo e la definizione di norme comuni a tal fine. Gli Stati membri assicurano che le norme che definiscono i requisiti tecnici e operativi minimi per i contatori affrontino gli aspetti dell'interoperabilità in modo tale da fornire il massimo beneficio al minimo costo ai consumatori;***

Emendamento 152

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto j

Testo della Commissione

Emendamento

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi momento dell'anno; il conto del cliente presso il fornitore precedente deve essere saldato nel termine di un mese decorrente dall'ultima consegna effettuata dal fornitore precedente.

soppresso

Emendamento 153

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di elettricità non oltre un mese dopo la notifica al fornitore interessato.